



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Ufficio segreteria
Data e protocollo assegnati automaticamente dal sistema
Ordinanza n. 5 del 21.07.2022

OGGETTO: risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n. 64447 del 20/07/2022 pervenuta in data odierna da Acque Bresciane s.r.l., assunta al nostro prot. n. 7986 in data 21/07/2022 con la quale viene richiesto al Comune di San Felice del Benaco di predisporre un'ordinanza sindacale volta alla limitazione d'uso d'acqua potabile ai soli scopi alimentari e per usi igienico-sanitari;

VISTE le comunicazioni prot. n. 63467 del 18/07/2022 e prot. n. 64699 del 21/07/2022 pervenute in data odierna da Acque Bresciane s.r.l., assunte al nostro prot. n. 7986 in data 21/07/2022;

VISTA l'ordinanza n. 917 del 24/06/2022 emessa dal Presidente della Regione Lombardia;

VISTO l'art 50, commi 5, del Tuel 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)", il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 24.06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

CONSIDERATA l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0008027/2022 del 21/07/2022

soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per :

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei giardini, dei parchi e delle aiuole di uso pubblico nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente; - l'invio di copia del presente provvedimento

- alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- alla Prefettura di Brescia;
- all'ufficio di polizia locale comunale;
- alla stazione carabinieri di Salò;
- ad ATS di Brescia;
- ad Acque Bresciane s.r.l.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco
Simone Zuin